

IL CHIMICO ITALIANO

Periodico di informazione dei Chimici d' Italia

È allegato il Bollettino Ufficiale del Consiglio Nazionale dei Chimici



THE EUROPEAN CHEMIST

5-6

ANNO III
Settembre - Dicembre
1992

Sulla competenza per i giudizi disciplinari avverso Consiglieri degli Ordini dei Chimici

Il Chimico Italiano dal maggio 1992 si avvale della collaborazione esterna per gli aspetti giuridici sulle professioni intellettuali e in particolare sull' esercizio della professione del chimico del Dott. Massimo D'Ambrosio.

Gli art. 11 e ss. del Regio Decreto 1 marzo 1928 n. 842 contemplano il sistema disciplinare nei confronti degli iscritti che abbiano commesso abusi e mancanze nell'esercizio della professione.

Il Consiglio dell'Ordine, com'è noto, può applicare una serie crescente di sanzioni disciplinari a seguito di un giudizio, preceduto da un'istruttoria promossa dal Consiglio dell'Ordine su domanda di parte, su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio.

Non v'è dubbio che anche i componenti di un Consiglio dell'Ordine, in quanto iscritti nell'albo professionale, peraltro come espressamente, anche se in modo superfluo, rammentato dall'art.3 del medesimo R.D. n.842/1928, sono sottoponibili ad istruttoria, e a conseguente giudizio disciplinare, per abusi e mancanze commessi nell'esercizio della professione o che comunque, com'è ormai giurisprudenza consolidata, nuociano al prestigio, alla dignità e al decoro della categoria. Ancorché possa essere maggiormente spiacevole a causa del maggior danno nei confronti dell'assetto deontologico ciò può nella pratica verificarsi, e può essere necessario dunque procedere nei confronti del singolo componente.

Risulta parimenti evidente come il Consiglio dell'Ordine all'interno del quale siede il componente oggetto dell'istruttoria e accusato nel giudizio disciplinare non possa essere il Consiglio dell'Ordine competente al giudizio sia a causa del difetto del numero dei componenti legittimati al giudizio che ne deriverebbe, sia per la doverosa

cautela in ogni caso necessaria per assicurare la giusta e dovuta imparzialità di giudizio. Un Consiglio dell'Ordine non può giudicare un proprio componente perché la presenza dell'accusato in seno allo stesso organo può sortire in alto grado di probabilità effetti imprevisi, e non sempre in senso favorevole per l'incolpato.

Da qui la necessità di determinare quale sia il Consiglio dell'Ordine competente in caso di abuso o di mancanza di un componente di un Consiglio dell'Ordine.

Il nuovo codice di procedura penale, all'art.11, detta criteri di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i Magistrati, precedentemente dettati dall'art.70 c.p.p. abr. che, però, rimetteva alla Corte di Cassazione la decisione della determinazione dell'ufficio giudiziario competente per materia e grado. La nuova norma, senza distinguere se il Magistrato è imputato o danneggiato, stabilisce che i procedimenti sono di competenza del giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello più vicino. Trattasi di un criterio analogo a quello della determinazione della competenza per la responsabilità civile dei Magistrati, seguito dal legislatore con la legge 13 aprile 1988 n.117.

Peraltro analogo criterio è prescritto in altri ordinamenti professionali che, a differenza dell'ordinamento professionale dei Chimici, più da presso e più analiticamente regolino la materia. L'art 35 del DPR 25 ottobre 1953 n. 1067, "Ordinamento professionale dei dottori commercialisti" stabilisce

che la competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un componente del Consiglio dell'Ordine spetta al Consiglio dell'Ordine della sede di Corte d'Appello e, se egli appartiene a quest'ultimo, al Consiglio della sede di Corte d'Appello vicina determinata dal Consiglio Nazionale. Analoga norma per gli avvocati e procuratori e i ragionieri e periti commerciali. Per gli ingegneri e gli architetti è invece competente il Consiglio dell'Ordine vicinore; per i sanitari è competente il comitato centrale della federazione, mentre per i notai, sempre nella ipotesi che l'incolpato sia componente di un Consiglio dell'Ordine, è competente il Presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione è il collegio. Nulla viene detto per tutte le altre professioni, ivi compresa la professione di Chimico.

Ci si deve quindi qui domandare se il silenzio della norma abbia un significato positivo, nel senso che la competenza non venga effettivamente spostata, dovendosi quindi solo richiedere l'astensione dalla deliberazione da parte dell'incolpato, ovvero che il silenzio della norma costringa a ricercare aliunde i criteri di competenza.

Riteniamo preferibile la seconda soluzione. Il potere disciplinare, configurato come una funzione pubblicistica, è uno degli aspetti più caratteristici degli ordinamenti professionali ed è conferito dallo Stato in via autonoma all'ente professionale quale anello di saldatura tra l'ordinamento professionale proprio, di natura istituzionalistica e l'ordinamento giuridico statale di carattere generale.

Numerose sono le connessioni tra l'ordinamento giuridico statale e l'ordinamento professionale, in rapporto al comportamento deontologico del professionista, e l'esercizio del potere disciplinare da parte dei Consigli degli ordini e dei collegi deve uniformarsi, di conseguenza, ai principi generali che si riscontrano in ogni sistema punitivo, quali, ad esempio, la proporzionalità della pena alla gravità dell'infrazione, l'obbligo della contestazione dell'accusa, e la libera esplicazione del diritto di difesa.

Orbene, il principio della non giudicabilità da parte di un organo di uno dei propri membri è un principio generale comune ad ogni sistema punitivo che non può ritenersi disatteso sol dal silenzio della legge in alcuni casi particolari, come quello dell'ordinamento professionale dei Chimici. Esso, a nostro avviso, non può non essere applicato anche nella ipotesi di esercizio del potere disciplinare da parte di un Consiglio di un Ordine la cui legge professionale nulla dica in merito allo spostamento di competenza.

E la necessità di applicazione del principio è tanto più evidente quando si pensi ai casi-limite di coinvolgimento nel giudizio disciplinare di un numero di componenti maggiore di uno, che può coincidere, in casi di particolare gravità, anche con la totalità dei componenti. In buona sostanza, se può ancora apparire ammissibile, dal punto di vista tecnico (indipendentemente, cioè, dai problemi di interferenza sulla imparzialità dell'organo) l'espletamento di un'istruttoria e di un giudizio disciplinare nei confronti di un singolo componente del Consiglio dell'Ordine da parte della maggior parte degli altri componenti, cosa dire se a dover essere giudicato non è un componente del Consiglio soltanto, ma due, o addirittura più componenti?

L'interpretazione del silenzio dell'ordinamento professionale

come divieto del principio generale dello spostamento della competenza nella ipotesi di un procedimento disciplinare nei confronti di un proprio membro comporterebbe, via via che aumentino i componenti di un Consiglio dell'Ordine da sottoporre ad giudizio, una sempre maggiore difficoltà di sottoporre a giudizio la maggioranza da parte della minoranza, fino a giungere alla completa paralisi, qualora l'intero Consiglio dell'Ordine dovesse essere sottoposto a provvedimento disciplinare.

Così, per assurdo, sempre interpretando il silenzio dell'ordinamento professionale dei Chimici quale divieto di applicazione del generale principio, e divieto di spostamento della competenza, i consiglieri di un Ordine che decidessero di compiere congiuntamente un'attività deontologicamente non corretta, non sarebbero sottoponibili a procedimento disciplinare: il che non sarebbe ammissibile perché non si può concepire una sacca preordinabile di impunità disciplinare.

E l'ipotesi non è neppure tanto peregrina perché, a parte l'ipotesi della volontà artatamente combinata di tutti i consiglieri al fine di sottrarsi ad un giudizio disciplinare, l'esperienza con più facilità può far riscontrare casi in cui tutti i consiglieri di un Ordine debbano essere valutati: essi, in definitiva, hanno occasione di compiere atti congiuntamente e, qualora un Consiglio di un Ordine emetta all'unanimità una delibera contraria ai più generali interessi della categoria e avente valenza deontologica, ben potrebbero tutti i componenti essere sottoposti a giudizio disciplinare da parte di altro organismo, magari nel loro stesso interesse per il definitivo acclaramento della loro innocenza.

E la necessità, a nostro modo di vedere, di applicare il generale principio di cui si è detto, porta anche, come accennato in premessa, alla ricerca di un criterio per lo

spostamento di competenza, che non può non essere quello, in definitiva, adottato senza sostanziali modifiche in tutti i casi in cui il legislatore ha espressamente statuito. Il criterio, sia pur nelle diverse ipotesi dovute alle diverse fattispecie, è sempre lo stesso, e cioè quello dello spostamento della competenza in maniera quasi automatica nei confronti dell'organismo, egualmente competente, per materia, ma che eserciti la giurisdizione in un territorio prossimo a quello del territorio di esercizio di giurisdizione dell'organismo all'interno del quale siede il componente da sottoporre a giudizio.

Inoltre siffatto spostamento di competenza, è parzialmente modificato verso un organismo che abbia, per così dire, una maggiore forza di resistenza all'influenza del componente da giudicare e di cui può essere portatore l'organismo all'interno del quale siede il componente. L'art. II del CCP prevede che la competenza è dell'organo che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello più vicino, così come negli ordinamenti professionali sopra ricordati.

Ecco dunque che anche nei confronti di un Chimico professionista, qualora esso appartenga a un Consiglio dell'Ordine, potrà essere applicata per analogia la stessa norma, con lo spostamento di competenza al Consiglio dell'Ordine della sede di Corte d'Appello nel cui distretto il Consiglio dell'Ordine, al cui interno siede il professionista da sottoporre a giudizio, eserciti la propria giurisdizione. Nell'ipotesi in cui vi sia coincidenza fra i due Consigli dell'Ordine e il professionista siede nel Consiglio dell'Ordine della sede di Corte d'Appello, la competenza spetterà al Consiglio della sede di Corte d'Appello vicina o viciniore, così come accertato e determinato in via preventiva dal Consiglio Nazionale della professione.

Dott. Massimo d'Ambrosio